RegioneLombardia

D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro

ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI
Nuove disposizioni

Com'è noto dal 9 Dicembre 2013 sono entrati in vigore i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini di cui alla DGR n° 825 del 25 Ottobre 2013 e successivo Decreto n° 10031 del 5 novembre 2013 che ha in particolare definito gli standard minimi per la stesura e la stipula della convenzione e del progetto formativo individuale.

Pertanto, a decorrere da tale data, per l'attivazione sia dei tirocini curriculari che per i tirocini extracurriculari si applicano esclusivamente le disposizioni contenute negli atti sopra richiamati.

In particolare si ricorda che i **tirocini curriculari**:

- **non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie** o ad altre forme di comunicazione di avvio; pertanto la convenzione e il progetto formativo specifico sottoscritti sono esclusivamente tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;

- **non hanno l'obbligo della corresponsione dell'indennità**; pertanto è facoltà del soggetto promotore ed ospitante definire una eventuale indennità e, nel caso, il relativo importo;

- **non comportano per i soggetti ospitanti**:
  - il vincolo di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
  - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
  - i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

- **prevedono il vincolo che ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti** contemporaneamente.

Si ricorda inoltre che per i tirocini curricolari la stesura del Progetto Formativo si riferisce direttamente al profilo formativo ed agli specifici esiti di apprendimento del percorso in rapporto al quale sono attivati, relativamente a cui è anche necessario esplicitare i criteri e le modalità di valutazione e validazione.

Non è inoltre richiesto né la registrazione sul Libretto Formativo, né il rilascio di alcuna attestazione specifica; la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene infatti nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Da ultimo si ricorda che per la stesura e la stipula di convenzione e di progetto formativo individuale è necessario il rispetto degli standard minimi contenuti nel decreto sopra richiamato (decreto n° 10031 del 5 novembre 2013) ed in particolare è sempre necessario l'esplicitazione delle suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore fra cui anche l'informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le garanzie contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e l'assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi.